

(N. 2947)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1953

Modificazioni alla tabella organica del personale operaio  
addetto all'officina della manutenzione del « Palazzo delle Finanze »

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati statali, sono state apportate delle modifiche alla classificazione dei medesimi, istituendo la II Categoria degli operai « qualificati »

Con lo stesso decreto è stato stabilito che nella seconda categoria di nuova istituzione dovevano essere inquadrati i salariati permanenti già appartenenti alla terza categoria i quali alla data del 1° settembre 1946 esplicavano mansioni proprie degli operai qualificati.

Atteso il numero di personale salariato in servizio in tale data e le effettive mansioni nella stessa data da esso esplicate, in applicazione delle norme transitorie contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, si rende necessario integrare l'attuale tabella organica includendovi la cennata seconda categoria.

A tal fine,

tenuto presente che il regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534, stabiliva in venti unità

l'entità numerica complessiva degli operai di ruolo addetti all'Officina della Manutenzione del « Palazzo delle Finanze » ripartiti nei gruppi di capi operai e sorveglianti, operai specializzati e comuni;

atteso che il numero di salariati specializzati in servizio al 1° settembre 1946, risultava di undici unità invece delle tredici fissate in organico; che il personale salariato comune risultava di due unità in soprannumero nell'organico e che gli elementi con mansioni proprie degli operai qualificati erano in numero di tre;

si è provveduto alla compilazione dell'unito schema di disegno di legge per l'approvazione della nuova tabella organica del personale operaio in parola.

In detto schema, mantenendo invariato il numero complessivo di venti posti in organico, sono state ripartite le varie unità in relazione alle effettive necessità dei servizi ed allo stato di fatto del personale salariato esistente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'Officina della Manutenzione del « Palazzo delle Finanze » stabilita dall'articolo unico del regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534 è sostituita dalla seguente:

Capi operai, sorveglianti e simili	n.	3
I categoria specializzati . . . . .		11
II categoria qualificati . . . . .		3
III categoria comuni . . . . .		3
		—
Totale . . . . .	n.	20
		=

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.